REGOLAMENTO (CEE) N. 1368/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1988

che determina le condizioni d'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata previste nell'allegato E del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che stabilisce un nuovo regime commerciale di taluni animali vivi nella specie bovina domestica e di talune carni nella specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1058/88 [2], in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4129/87 della Commissione [3] ha determinato le condizioni d'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Iugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di taluni carni della specie bovina;

considerando che con la decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione dell'accordo aggiuntivo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che stabilisce un nuovo regime commerciale [4], il Consiglio ha modificato più dati figuranti nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 314/83 [5] relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia; che il suddetto regolamento (CEE) n. 4129/87 è basato, fra l'altro, sui dati di detto allegato; che tale regolamento deve essere modificato per tener conto delle modifiche intervenute; che d'altra parte, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire detto regolamento con un nuovo regolamento;

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che stabilisce un nuovo regime commerciale, approvato con la decisione 87/605/CEE, prevede all'allegato E, nelle sottovoci 0102 90 31, 0102 90 35, 0102 90 37, 0201 10 90, 0201 20 11, 0201 20 19, 0201 20 39, 0201 20 51 e 0201 20 59 della nomenclatura combinata, rispettivamente i seguenti prodotti della specie bovina:

1. gli animali vivi, compresi gli animali del genere bufalo, diversi dai riproduttori di razza pura, non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg per le femmine;

2. le carcasse fresche o refrigerate, aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene o quarti detti compensati, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro;

3. i quarti anteriori, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro;

4. i quarti posteriori, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro;

considerando che l'ammissione nelle sottovoci precitate è subordinata alla presentazione del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo aggiuntivo prima citato; che detto certificato deve attestare che le merci alle quali si riferisce corrispondono esattamente al testo delle sottovoci anzidette e sono originarie e provenienti dalla Iugoslavia;

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 9.
[4] GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.
[5] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

considerando che tale certificato, conforme all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (2), deve rispondere a talune condizioni ;

considerando che è necessario stabilire il modello del certificato nonché le condizioni per la sua utilizzazione ; che è quindi opportuno sottoporre la designazione dell'organismo emittente a talune regole al fine di permettere alla Comunità di assicurarsi del rispetto delle condizioni relative al rilascio di detto certificato ;

considerando che il testo del certificato come pure le condizioni del suo rilascio e della sua utilizzazione sono stati stabiliti di comune accordo con le autorità competenti iugoslave ; che dette autorità hanno reso noto l'organismo emittente ;

considerando che, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (4), le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti previsti da detto regolamento ;

considerando che il certificato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione ;

considerando che il suddetto protocollo aggiuntivo è entrato in vigore il 1° gennaio 1988 a seguito delle notifiche previste nell'articolo 8, paragrafo 2 e che, di conseguenza, è opportuno che il presente regolamento sia applicabile a partire dal momento dell'entrata in vigore di detto protocollo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ammissione di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di taluni carni della specie bovina nelle sottovoci della nomenclatura combinata

— ex 0102 90 31, ex 0102 90 35 e ex 0102 90 37
— ex 0201 10 90, ex 0201 20 11 e 0201 20 19
— ex 0201 20 39
— ex 0201 20 51 e ex 0201 20 59

di cui all'allegato E del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che stabilisce un nuovo regime commerciale, è subordinata alle condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 2

Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 802/68, al momente dell'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, deve essere presentato un certificato rilasciato in Iugoslavia, rispondente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 3

1. Il certificato, conforme al modello che figura nell'allegato I, deve essere redatto in un originale e due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità ; inoltre essi possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

2. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati con l'inchiostro e a stampatello.

3. Il certificato deve avere il formato di circa 210 × 297 mm. La carta da utilizzare deve pesare almeno 40 grammi per metro quadrato. Deve essere di colore bianco per l'originale, rosa per la prima copia e giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie, seguito dalla sigla di nazionalità « YU ».

Le copie recano il medesimo numero di serie e la medesima sigla di nazionalità che figurano nell'originale.

Articolo 4

1. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro nel quale i prodotti sono immessi in libera pratica entro dodici giorni dalla data del rilascio, contestualmente ai prodotti ai quali si riferisce.

2. La seconda copia del certificato deve essere trasmessa direttamente dall'organismo emittente alle autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono immessi in libera pratica.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo indicato nell'elenco di cui all'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se indica il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 30.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se :

a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore ;

b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati ;

c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione atta a permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati ;

d) si impegna ad inviare alle autorità indicate nell'articolo 4, paragrafo 2 la seconda copia di ciascun certificato vidimato entro tre giorni dalla data del rilascio.

2. L'elenco è riveduto quanto la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) non è più soddisfatta oppure quando un organismo emittente non adempie più a uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri, di serie dei relativi certificati.

Articolo 8

La Iugoslavia comunica alla Commissione delle Comunità europee i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal (dai) suo (suoi) organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai suoi uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 4129/87 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*
Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1988.

Tuttavia, gli animali e le carni sopraindicati sono ammessi nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 :

— fino al 31 marzo 1988, anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987 ;

— fino al 31 agosto 1988, anche su presentazione del certificato conforme al modello allegato al regolamento (CEE) n. 4129/87.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	**CERTIFICATO N. 0000** ORIGINALE **YU**
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	**CERTIFICATO** **per l'esportazione verso la Comunità economica europea di bovini e di carni bovine** (Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Iugoslavia)

NOTE

A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.

B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello.

C. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro nel quale i prodotti sono immessi in libera pratica entro dodici giorni dalla data del rilascio, contestualmente ai prodotti ai quali si riferisce.

3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame : designazione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)

7. Peso netto (kg) (in lettere)

8. Il sottoscritto ..... dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci designate appresso hanno subito la visita sanitaria a ..... come da certificato veterinario qui accluso del ....., sono originarie e provenienti dalla Iugoslavia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato E del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 10 dicembre 1987 fra la Comunità economica europea e la Iugoslavia.

9. Organismo emittente abilitato	Luogo : Data :
	.....
	(Timbro dell'organismo emittente) (Firma)

ALLEGATO II

Organismo emittente : SAVEZNI TRŽIŠNI INSPEKTORAT BEOGRAD